



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA NOVARA
VERBANO-CUSIO- OSSOLA E VERCELLI

Novara, data del protocollo

Comune di Castelletto Cervo BI
pec: comune.castelletto.bi@legalmail.it

p.c.
Arcidiocesi di Vercelli
Ufficio Beni Culturali
pec: beniculturali.diocesivercelli@pec.it

ing. Fauda Pichet Marco
peo: studio.fauda@studiofauda.com

Class 34.43.04/199.4.3
34.43.04/199.1

Risposta alla Nota
prot. ____ del 27.04.21
ns prot. n. 5376 del 29.04.21
e
prot. ____ del 14.05.21
ns prot. n. 6333 del 18.05.21

Oggetto: CASTELLETTO CERVO – Riqualficazione fabbricato di proprietà comunale (ex pizzeria), di tratto viario urbano e di spazi pubblici (area sportiva e ricreativa), rifacimento del sagrato della chiesa di S. Tommaso Becket
AUTORIZZAZIONE INTERVENTI SU BENI CULTURALI (art. 21 D.lgs 42/2004 e s.m.i.),
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (art. 146 c. 5 D.lgs 42/2004 e s.m.i.)
VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO (art. 28 c. 4 D.lgs 42/2004 e s.m.i. e art. 25 D.lgs 50/2016 e s.m.i.)

TUTELA MONUMENTALE (sagrato della chiesa dei santi Pietro, Paolo e Tommaso Becket)

Premesso che l'immobile di cui all'oggetto, di proprietà della Parrocchia dei Santi Pietro, Paolo e Tommaso Becket, risulta sottoposto a tutela per gli effetti del combinato artt. 10-12 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 s.m.i.;

a riscontro della nota richiamata in oggetto con cui si richiede l'autorizzazione al rifacimento di tutta la pavimentazione costituente il sagrato e visti gli elaborati progettuali allegati all'istanza si chiede innanzitutto di produrre, prima dell'inizio dei lavori, copia della delega e/o della convenzione tra codesto Ente in indirizzo e la Parrocchia, proprietaria dell'immobile;

per quanto di competenza, questa Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 42/2004, **autorizza** le opere di progetto alle seguenti vincolanti condizioni:

- i lavori potranno iniziare solo a condizione che il cantiere riguardante il consolidamento del muro di sostegno dello stesso sagrato venga terminato e si dovrà tener conto delle relative risultanze (rinvenimenti di precedenti pavimentazioni, di tombe etc.);
- la "corsia" che porta dal cancello verso l'ingresso della casa parrocchiale dovrà essere costituita da due sole fasce;
- tutti i materiali dovranno essere campionati in fase di progettazione esecutiva, al fine di raggiungere uniformità di colori e di toni e si dovranno utilizzare pietre di provenienza locale;
- non si approva la sostituzione della pavimentazione della parte di sagrato a livello del pavimento della chiesa e dei gradini di accesso; eventuali opere di restauro o sostituzione di singole lastre dovranno essere concordate con l'ufficio scrivente.

TUTELA MONUMENTALE (spazi pubblici e percorsi viabilistici del centro urbano)

Premesso che l'area di cui all'oggetto, di proprietà di codesto Ente, risulta sottoposto a tutela per gli effetti del combinato artt. 10-12 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 s.m.i.;

a riscontro della nota richiamata in oggetto con cui si richiede la realizzazione di nuovi marciapiedi e altre opere di sistemazione urbana e visti gli elaborati progettuali allegati all'istanza;

per quanto di competenza, questa Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 42/2004, **autorizza** le opere di progetto.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Palazzo San Paolo: corso Cavallotti 27 – 28100 Novara Tel +39.0321.1800411 Fax +39.0321.630181

email: sabap-no@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it

TUTELA MONUMENTALE E TUTELA PAESAGGISTICA (ex-pizzeria)

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) del D.lgs. n.42/2004 s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Considerato che l'immobile in oggetto risulta inoltre sottoposto a tutela ai sensi del combinato disposto artt. 10-12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Esaminati la documentazione progettuale allegata all'istanza;

visto il parere e l'accluso verbale della Commissione locale per il Paesaggio;

vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge, con la quale codesto Comune ha pertanto verificato "[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]";

previa comprovata attestazione che le opere di demolizione riguardano manufatti aventi meno di settant'anni o, in caso contrario, siano preventivamente sottoposti alla Verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 42/2004;

In risposta all'istanza relativa ai lavori in oggetto, trasmessa da codesto Ente, relativa alla riqualificazione dell'intero edificio da adibirsi a più funzioni a servizio della comunità, questa Soprintendenza, ai sensi della normativa vigente, per quanto di competenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista architettonico e paesaggistico, **autorizza** sotto il profilo architettonico ed **esprime parere favorevole** sotto il profilo paesaggistico alle opere proposte come descritte nella citata documentazione alle seguenti condizioni:

- il primo nucleo del complesso – affacciato sulla via principale – risulta anche quello di maggior valenza tecnico costruttiva, avendo tutti gli ambienti voltati. Si autorizzano sin d'ora indagini stratigrafiche sulle volte e sulle murature, da condividere con questo ufficio in fase di progettazione esecutiva, finalizzate a verificare la sussistenza di partiture decorative e/o intonaci coevi alla realizzazione dell'edificio;
- al fine di mantenere unitarietà compositiva di facciata lungo il prospetto ovest su via XXV aprile, si preveda l'inserimento di un'ulteriore bucatina o di uno sfondato architettonico al piano terreno, in allineamento con le aperture dei piani superiori;
- elementi quali: parapetto su via XXV aprile, lesena sullo spigolo sud-ovest, porta lunettata, mensole dei balconi dovranno essere conservati; a tal proposito si autorizza il cappotto esterno purché di ridotto spessore tale da non pregiudicare la leggibilità degli elementi architettonici citati;
- tutta la nuova serramentistica esterna dovrà essere in legno, invitando al contempo codesta Amministrazione a valutare la permanenza in opera di alcuni elementi databili ad inizio Novecento;
- la sostituzione di pavimenti/rivestimenti dovrà essere preventivamente concordata con questo Ufficio in sede di sopralluogo;
- tutti i materiali impiegati dovranno essere prescelti in un'ottica di compatibilità chimico-fisica con quelli esistenti: il cappotto in particolare dovrà garantire la traspirabilità delle murature;
- la scelta del colore e delle finiture di tutte le facciate dell'edificio dovrà essere sottoposta ad approvazione dell'ufficio scrivente una volta effettuate campionature desunte dalla tradizione locale;
- sia trasmesso in fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell'inizio dei lavori una documentazione fotografica di dettaglio che raffiguri tutti gli ambienti interni oggetto d'intervento;
- i pannelli fotovoltaici sull'edificio denominato "ex pizzeria": saranno nella tonalità della copertura e disposti ordinatamente; una volta raggiunto il "fine-vita", verranno debitamente rimossi o sostituiti.

TUTELA MONUMENTALE E TUTELA PAESAGGISTICA (area sportiva e ricreativa)

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g) del D.lgs. n.42/2004 s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Considerato che l'area in oggetto risulta inoltre sottoposto a tutela ai sensi del combinato disposto artt. 10-12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Esaminati la documentazione progettuale allegata all'istanza;

visto il parere e l'accluso verbale della Commissione locale per il Paesaggio;

vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge, con la quale codesto Comune ha pertanto verificato "[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]";

previa comprovata attestazione che le opere di demolizione riguardano manufatti aventi meno di settant'anni o,



in caso contrario, siano preventivamente sottoposti alla Verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 42/2004;

In risposta all'istanza relativa ai lavori in oggetto, trasmessa da codesto Ente, relativa alla riqualificazione dell'area sportiva e ricreativa posta in prossimità della chiesa parrocchiale e del castello nonché di altro fabbricato rurale di interesse architettonico, questa Soprintendenza, ai sensi della normativa vigente, per quanto di competenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista architettonico e paesaggistico, **autorizza** sotto il profilo architettonico ed **esprime parere favorevole** sotto il profilo paesaggistico alle opere proposte come descritte nella citata documentazione alle seguenti condizioni:

- sia trasmesso in fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell'inizio dei lavori una documentazione fotografica di dettaglio, elaborati grafici in prospettiva e fotosimulazioni degli interventi proposti e delle essenze arboree/arbustive previste;
- non si approva il taglio delle piante poste a sud dell'area.

Si richiede di comunicare la data di inizio lavori al fine di definire eventuali successivi sopralluoghi.

Questo Ufficio si riserva di verificare in qualsiasi momento che le opere siano eseguite conformemente alla documentazione di progetto approvata e a regola d'arte, e resta a disposizione per consulenze e pareri, richiedendo al contempo di essere tempestivamente informato dell'inizio dei lavori e di eventuali circostanze impreviste e problematiche che dovessero insorgere durante l'esecuzione delle opere. Il presente atto potrà subire variazioni o annullamento (principio di autotutela) ove la documentazione risulti imprecisa, oppure successivamente si riscontrino situazioni o ritrovamenti non accertabili preliminarmente.

Si chiede che a lavori ultimati sia trasmessa a questo Ufficio la documentazione fotografica di quanto eseguito, opportunamente commentata.

Si trattiene agli atti la documentazione tecnica qui pervenuta.

TUTELA ARCHEOLOGICA (tutte le aree d'intervento)

Esaminati gli elaborati progettuali, con particolare riferimento alle operazioni di scavo;

Ravvisata l'assenza all'interno del piano regolatore generale comunale dell'indicazione delle aree di interesse archeologico e delle relative norme di tutela, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 56 del 1977 s.m.i., nonché il richiamo alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 s.m.i., art. 25 (Verifica preventiva dell'interesse archeologico);

Premesso che, trattandosi di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il progetto di fattibilità avrebbe dovuto essere corredato da una Relazione di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, redatta da un archeologo professionista in possesso dei requisiti di legge e sottoposto alla valutazione di questo Ufficio per quanto di specifica competenza;

Considerato che, stando alla documentazione disponibile, le attività di scavo per le opere in oggetto, risultano interessare volumi limitati di terreno, non si reputano significative, ai fini delle valutazioni archeologiche di competenza, la redazione della suddetta Relazione di Verifica preventiva di interesse archeologico né una campagna di sondaggi archeologici preliminari;

Verificato, tuttavia, che i dati d'archivio e bibliografici attualmente a disposizione attestano una presenza diffusa nel territorio di evidenze archeologiche riconducibili alla frequentazione della zona nelle epoche antiche e stante la localizzazione dei settori oggetto di intervento in stretta prossimità a significative emergenze architettoniche (chiesa parrocchiale, castello, nucleo storico di antica formazione), le aree interessate dalle opere in progetto sono pertanto valutate a rischio archeologico assoluto e relativo "alto";

Ritenuto quindi che, allo stato attuale delle conoscenze, sussista il rischio che le escavazioni in programma intercettino manufatti, strutture o stratigrafie di interesse archeologico;

Onde evitare imprevisti e rallentamenti nei lavori, questa Soprintendenza, per quanto di competenza sotto il profilo archeologico, non richiede l'attivazione di indagini e sondaggi archeologici preliminari e segnala sin d'ora la necessità di prevedere che **tutte le attività di scavo** nelle diverse aree oggetto di intervento, comprese eventuali opere di cantierizzazione, siano effettuate con **assistenza archeologica continuativa** da parte di operatori archeologi in possesso dei requisiti di legge (art. 9bis, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; D.M. 244 del 20.05.2019), senza onere alcuno per questo Ufficio e sotto la direzione scientifica dello stesso.

Dovrà essere comunicato con congruo anticipo (non inferiore a 10 giorni) il nominativo del professionista o della ditta archeologica incaricata (unitamente al curriculum vitae dell'operatore effettivamente presente in cantiere) e il cronoprogramma dei lavori di scavo, al fine di pianificare l'attività di ispezione da parte di funzionari della scrivente. Al termine dell'intervento dovrà essere trasmessa idonea documentazione attestante le attività di controllo archeologico svolte, da prodursi anche in caso di esito negativo delle stesse, utilizzando la piattaforma Raptor accessibile dal sito istituzionale (<http://www.sabap-no.beniculturali.it/index.php/raptor>), cui si rimanda per gli standard di consegna attualmente vigenti.

Qualora si verificassero rinvenimenti di interesse archeologico, ci si riserva di richiedere, anche in corso d'opera, ampliamenti e approfondimenti degli scavi e varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto, nonché di impartire le istruzioni necessarie per un'ideale documentazione e conservazione degli eventuali reperti.

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni, si porgono distinti saluti.

*Vista la nota 22564 del 2/07/2021 della DG ABAP
considerati i motivi di indifferibilità e urgenza*

p. IL SOPRINTENDENTE *ad interim*
arch. Antonella Ranaldi

arch. Annalisa Ferrante
*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate*

I tecnici istruttori

dott.ssa N. Botalla Buscaglia – arch. M. Brustio – arch. M. Cerri – arch. L. Pedrini

M. Brustio

LP